

ACCORDO AZIENDALE

Medway Italia Srl

Il giorno 24 maggio 2022, in Milano si sono incontrati:

- l'Impresa Medway Italia Srl ("Medway"), rappresentata dal Direttore Generale, Fabrizio Filippi e dall'Amministratore Delegato Federico Pittaluga;
- le Organizzazioni Sindacali FILT CGIL rappresentata da Andrea Gambacciani Floriano Zorzella e dalla RSA Giulio Laguzzi; FIT CISL rappresentata da Massimo Malvisi e dalla RSA Davide Adroit; da UILTRASPORTI, Angelo Cotroneo e dalle RSA Micael Rossi, Danilo Riga e Mattia Fiorentino (di seguito congiuntamente indicate come "Parti").

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

ART. 1 EFFICACIA E DURATA

- a) Il presente Accordo sarà efficace dal 01/07/2022 con una durata triennale fino al 30/06/2025.
- b) Le norme di impiego potranno trovare un adeguamento in correlazione alle limitazioni infrastrutturali ovvero tracce assegnate, attivazione di nuovi servizi, sempre nel rispetto di quanto definito dal protocollo di relazioni industriali.

ART. 2 DESCRIZIONE ATTIVITA'

Le Parti concordano la seguente descrizione delle attività svolte dalle lavoratrici e lavoratori in azienda al fine di circoscrivere all'interno dell'organizzazione aziendale:

- i - Istruttore/Esaminatore di condotta, Istruttore/Esaminatore preparazione del treno:

Lavoratori che effettuano formazione al personale addetto alla condotta, manovra, verifica e formazione dei treni, nonché la verifica continua del mantenimento delle competenze, ed hanno conseguito l'attestato di riconoscimento ANSFISA come istruttore/esaminatore per le attività di sicurezza "condotta treno" e "preparazione treno".

- ii - Responsabile di funzione e di staff:

Lavoratori che esplicano con carattere di continuità attività direttive di rilevante importanza per l'azienda, con un elevato grado di responsabilità diretta su obiettivi e su risultati aziendali e autonomia decisionale per la soluzione di problemi caratterizzati da elevata complessità, variabilità ed eterogeneità, sulla base di politiche ed indirizzi generali impartiti dall'azienda, richiedenti un alto grado di competenze specialistiche e/o manageriali. Appartengono a questa categoria, a titolo esemplificativo, il Responsabile della manutenzione, il Responsabile del SGS, il

Responsabile di Produzione, il Responsabile delle Risorse Umane, il Responsabile IT.

iii - Responsabile sala operativa:

Lavoratori che elaborano il programma di circolazione congruente con le direttive aziendali e coordina con le mansioni proprie del profilo e in autonomia decisionale le attività attribuite agli addetti alla sala operativa.

iv - Supervisor operativi:

Lavoratori che con specifica collaborazione svolgono attività caratterizzate da autonomia operativa e decisionale nei limiti delle direttive loro assegnate e che richiedono una particolare competenza professionale e/o formazione tecnico pratica ed una notevole esperienza nell'esercizio della funzione stessa.

v - Addetto programmazione turni:

Lavoratori che elaborano il programma delle tracce orarie con il gestore delle infrastrutture, il programma delle attività di manovra, verifica e formazione nei terminali. Inoltre, coordina con le mansioni proprie del profilo e in autonomia decisionale le attività attribuite agli addetti alla programmazione turni.

Vi - Operatore di sala operativa

Lavoratori che monitorano il traffico ferroviario e interagiscono con il personale viaggiante e il gestore delle infrastrutture.

Organizzano le trasferte del personale viaggiante attraverso la prenotazione delle vetture e gli alloggi in caso di RFR.

Vii - Macchinista:

Lavoratori che svolgono attività di condotta di mezzi di trazione con relativo materiale rimorchiato, sui treni che circolano sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale con le responsabilità sul convoglio definite in base ai regolamenti e alle normative vigenti. Effettuano visite di controllo e di accertamento tecnico sui mezzi di trazione, eseguono la prova freno ed intervengono sui mezzi medesimi e sul materiale rimorchiato. All'occorrenza, previo il possesso delle prescritte abilitazioni previste dall'ANSFISA, espletano anche altre operazioni correlate alla condotta quali manovre, formazione treno, prove tecniche, verifica ai mezzi o ai treni, aggancio e sgancio rotabili.

Viii - Tecnico polifunzionale treno:

Lavoratori che svolgono le seguenti attività: manovra degli scambi e dei segnali di istradamento mediante l'uso di appositi dispositivi; manovra di composizione e

scomposizione dei convogli ferroviari, gestione e formazione del materiale rotabile, controllo tecnico e di verifica del materiale rotabile al fine di garantire il rispetto delle norme di sicurezza e circolazione; Previa abilitazione al mezzo di trazione, movimenti di manovra all'interno di una località di servizio; di supporto al macchinista in servizio ai treni, intervenendo in caso di emergenza.

ART. 3 ORARIO DI LAVORO PERSONALE NON MOBILE

- a) I Lavoratori dell'art. 2 da "i" a "vi" rientrano nella categoria omogenea "Personale non Mobile".
- b) La durata dell'orario di lavoro del Personale non Mobile è di 39 ore settimanali di regola ripartite dal lunedì al venerdì, fatte sempre salve le esigenze correlate all'esercizio ferroviario (sala operativa) con durata di 39 ore settimanali, con riposo impostato nell'arco della settimana dal lunedì alla domenica;
- c) In accordo con le Parti è ammesso il ricorso a strumenti di lavoro agile, purché sia assicurata quantomeno l'invarianza dei livelli di produttività.

ART. 4 ORARIO DI LAVORO PERSONALE MOBILE

- a) I Lavoratori dell'art. 2 da "vii" a "viii" rientrano nella categoria omogenea "Personale Mobile".
- b) La durata dell'orario ordinario di lavoro del Personale Mobile è di 39 ore settimanali medie nell'arco del mese solare (4 settimane al mese), con riferimento all' art. 11 del CCNL di riferimento.
- c) Per il Personale Mobile è tempo di lavoro effettivo:
 - Condotta;
 - Accompagnamento treno;
 - Tempi di manovra, formazione, verifica;
 - Tempi accessori e medi
 - Tempi di attesa, sosta e pausa
 - Spostamento di servizio comandato
 - Visite mediche prescritte dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Esercizio Ferroviario (ANSFISA)
 - Tempo trascorso in viaggio, in treno, in taxi, in nave, in aereo od ogni altro mezzo di trasporto funzionale alla esecuzione dei servizi assegnati al Lavoratore o al rientro nell'impianto di appartenenza;
- d) Il lavoratore ha diritto a 45 minuti a titolo di fruizione del pasto nelle fasce orarie 11:00/15:00 e 18:00/22:00, con esclusione dei turni con partenza o arrivo nelle fasce indicate.

Per il Personale Mobile non è tempo di lavoro effettivo, ma di impegno quello che rientra nella seguente definizione:

- I tempi di riposo effettuati all'interno del riposo fuori residenza che non si computano nell'orario ordinario di lavoro e danno diritto alla sola indennità di trasferta, qualora siano effettuati fuori dall'impianto di appartenenza.
- Spostamento tra i vari impianti collocati all'interno di un raggio di 30 km dalla base operativa assegnata, comunque all'interno dell'area metropolitana, confermando l'indennità di prossimità pari a € 30,00/mese per il personale preparatore del treno e € 50,00/mese per il Macchinista.

Nel caso in cui il lavoratore termini il servizio in una località diversa da quella di partenza, il rientro presso la sede di assegnazione è a carico dell'azienda.

L'Organizzazione del Lavoro del Personale Mobile si basa su turni programmati di impianto e rotativi, con una visibilità di due settimane e saranno inviati ai Lavoratori il venerdì della settimana precedente.

A partire dal cambio orario di dicembre 2022, la visibilità dei riposi settimanali saranno a quattro settimane.

I turni di lavoro saranno elaborati e monitorati tramite idonei strumenti informatici funzionali a consentire al Personale la verifica della corretta liquidazione delle competenze spettanti rispetto all'effettiva prestazione di lavoro eseguita.

Per i servizi superiore a 6h sarà prevista una pausa di 30 minuti.

ART. 5 DURATA ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE MOBILE

- a) L'orario di lavoro settimanale non può essere inferiore a 30 ore e non può eccedere le 46 ore in programmazione.
- b) La durata massima dell'orario di lavoro in programmazione è la seguente:
 - 10 ore per i servizi diurni (05:00 – 24:00);
 - 8 ore per i servizi notturni (00:00- 05:00);

ART. 6 RIPOSI GIORNALIERI DEL PERSONALE MOBILE

- a) Ai Lavoratori cui si applica il presente articolo è riconosciuto un riposo giornaliero minimo nell'impianto di appartenenza di 14 ore e di 7 ore in caso di riposo fuori residenza.
- b) Dopo un riposo fuori residenza diurno (5:00 – 24:00) e un servizio notturno (00:00 – 05:00) il riposo minimo in residenza è pari a 16 ore.
- c) Il numero massimo di riposi fuori residenza è pari a n.2 a settimana non consecutivi e a n.8 mensili elevabili, su base volontaria, fino a n. 10 riposi al mese.
- d) L'assenza dalla residenza non potrà superare le 30h, comprensivo di lavoro effettivo e riposo fuori residenza.
- e) A partire dal cambio orario di dicembre 2022, il numero massimo di riposi fuori residenza diurni è pari a 3 al mese, incrementabili, su base volontaria, fino a 4 al mese.

ART. 7 RIPOSI SETTIMANALI DEL PERSONALE MOBILE

- a) Il riposo minimo settimanale è pari a 48 ore e cade di norma il 6^a giorno; tuttavia, può essere usufruito tra il 4^a e il 7^a giorno lavorativo. Resta inteso che al lavoratore saranno garantiti almeno n. 26 riposi settimanali all'anno comprensivi della giornata solare della domenica. Almeno 14 dei 26 riposi "denominati fine settimana" saranno due giornate solari comprendenti il sabato/domenica o la domenica /lunedì con la ripresa del turno dopo le ore 6:00.
- b) La variazione del riposo potrà realizzarsi solo con il consenso del lavoratore.
- c) Resta inteso che i riposi previsti all'articolo 8 "denominati fine settimana" del presente Accordo non potranno essere oggetto di variazione.

ART. 8 SERVIZIO NOTTURNO DEL PERSONALE MOBILE

- a) In conformità alla normativa in vigore, si considera servizio notturno quello eseguito nel periodo che va dalle ore 00.00 alle ore 05.00 a.m.
- b) Sono previsti al massimo 2 servizi notturni non consecutivi tra 2 riposi settimanali.
- c) Nel periodo notturno le ore prestate non supereranno il limite annuo di 390 ore.

ART. 9 VARIAZIONE DEL TURNO DI LAVORO

- a) L'azienda si impegna di comunicare attraverso gli strumenti aziendali, in dotazione al personale mobile, la variazione dell'inizio turno assegnato. La comunicazione avverrà con un preavviso minimo di 3 (tre) ore nell'orario dalle 06:00 alle 18:00 e di 6 (sei) ore dalle 18:00 alle 23:00.
- b) Non avendo il lavoratore obblighi di reperibilità oltre l'orario di lavoro previsto dalla programmazione turni, la durata del preavviso può essere inferiore esclusivamente con il consenso del Lavoratore interessato.
- c) Rimane esclusa ai fini della comunicazione di variazione del turno la fascia dalle 23:00-06:00 ed il periodo minimo di riposo fuori residenza, così come stabilito nell'articolo dell'art. 6 del presente Accordo.
- d) Il Lavoratore garantirà la sua prestazione fino ad un ritardo in partenza pari a 2 ore rispetto a quanto programmato. Al Lavoratore che volontariamente assicuri la prestazione riprogrammata, oltre le 2 ore e non superiore alle 4 ore, verrà riconosciuta una indennità pari € 30,00 lorde.
- e) Il Lavoratore ha il dovere di assicurare la sua prestazione per un treno in ritardo fino a 11 ore nel caso di servizio diurno e di 9 ore nel caso di servizio notturno.
Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare alla sala operativa, con il modulo M40, il termine del proprio servizio almeno 3 ore prima rispetto alla conclusione del turno assegnato. Esclusivamente con il consenso del Lavoratore la prestazione può essere prolungata fino a 13 ore per un servizio diurno e fino a 11 ore per un servizio notturno, previo riconoscimento di un'indennità pari a € 30,00 cumulabili con l'indennità di cui al punto d).

- f) In caso di ritardo del treno, a raggiungimento della prestazione massima, verrà comunque garantita la fruizione del riposo minimo come previsto dal presente Accordo all'art. 6, anche in località diversa da quella programmata in caso di riposo fuori residenza.

ART. 10 SERVIZIO DI INTERVALLO TECNICO

- a) Il Personale Mobile, inserito nella programmazione settimanale con la dicitura "intervallo tecnico", potrà volontariamente accettare la richiesta proveniente dalla Sala Operativa ad effettuare il servizio aggiuntivo, recandosi sul luogo di lavoro entro 3 ore dalla chiamata ricevuta.
- b) Dovranno essere sempre rispettati gli orari di riposo giornalieri.
- c) Al Personale Mobile che fornirà il consenso a prestazione aggiuntiva sarà riconosciuta, oltre che alle previste indennità, una premialità aggiuntiva pari a € 20,00 ad evento.

ART. 11 TRASFERIMENTI

Si conviene che con cadenza almeno annuale, sarà emessa un'indagine conoscitiva, rivolta a tutti i profili e per tutti gli impianti, volta a creare una banca dati alla quale attingere per poter successivamente effettuare i relativi trasferimenti.

La relativa graduatoria sarà elaborata in base ai seguenti parametri:

- a) possesso delle abilitazioni alla mansione di sicurezza richieste;
- b) maggiore anzianità maturata nella figura professionale rivestita;
- c) maggiore anzianità di servizio complessiva in azienda;
- d) maggiore età anagrafica;
- e) numero dei figli minori a carico.

Nel caso di trasferimento individuale intervenuto per scelte aziendali per esigenze tecniche, organizzative e produttive, i criteri individuati saranno:

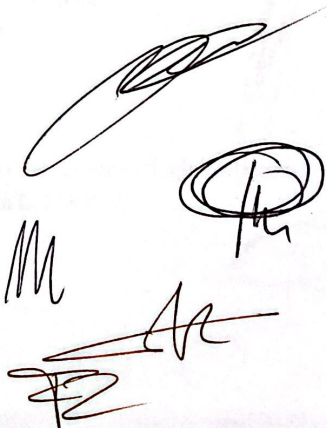
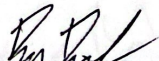
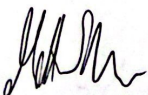
- a) possesso delle abilitazioni alla mansione di sicurezza richieste;
- b) della minore anzianità maturata nella figura professionale rivestita;
- c) della minore anzianità di servizio complessiva in azienda;
- d) della minore età anagrafica;
- e) del numero dei figli minori a carico.

I trasferimenti individuali non possono essere disposti, in assenza del consenso degli interessati, nei confronti dei lavoratori che rientrino nelle tutele previste dalla L. 104/1992.

ALLEGATO N. 1
TEMPI ACCESSORI

Negli impianti in cui attualmente opera Medway i tempi accessori sono pari a 90 minuti in partenza e 30 minuti in arrivo.

In occasione del cambio orario di dicembre 2022 si procederà a una verifica del minutaggio dei tempi accessori.



ALLEGATO N. 2

IMPORTI DIARIA GIORNALIERA	Maggiorazione lavoro notturno (fascia oraria 22:00 /06:00)	Diaria giornaliera
Macchinista	€ 5,00 /h	€ 94,50 gg. con riposo fuori residenza (esenzione € 15,49) € 82,50 gg. senza riposo fuori residenza (esenzione € 30,99)
Personale di terra	€ 2,00 /h	€ 63,50 gg. con riposo fuori residenza (esenzione € 15,49) € 54,00 gg. senza riposo fuori residenza (esenzione € 30,99)

Gg. Gb
Fg

Mh

By Paul

Ch

N M

4 B
B

ALLEGATO 3

valore buono pasto 8 euro per ogni giornata di lavoro effettivo

ALLEGATO 4

Rimborso spese del pasto, fino a un massimo di euro 15,00, nel caso di servizio
con riposo fuori residenza

MEDWAY ITALIA SRL

FILT CGIL

FIT CISL

UILT UIL

RSA